



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Pari Opportunità

*Avviso pubblico per la concessione di contributi alle micro,
piccole e medie imprese per servizi di assistenza tecnica e
accompagnamento in forma di voucher e per servizi di
certificazione della Parità di Genere UNI/PdR 125:2022 -
PNRR, Missione 5, Componente 1, Investimento 1.3
("Sistema di certificazione della parità di genere")*

11 febbraio 2025



UNIONCAMERE Soggetto Attuatore

INDICE

ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ DELL'INTERVENTO	3
ARTICOLO 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI E DISPOSIZIONI TECNICHE	5
ARTICOLO 3 - DEFINIZIONI	9
ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ	10
ARTICOLO 5 - DOTAZIONE FINANZIARIA DELL'AVVISO	11
ARTICOLO 6 - SOGGETTO ATTUATORE	12
ARTICOLO 7 - DISCIPLINA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO	12
ARTICOLO 8 – CONTRIBUTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E ACCOMPAGNAMENTO	12
ARTICOLO 9 - CONTRIBUTI PER I SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE	13
ARTICOLO 10 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	14
ARTICOLO 11 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI	16
ARTICOLO 12 - OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE	16
ARTICOLO 13 - RINUNCE DELLE IMPRESE BENEFICIARIE E DECADENZE	17
ARTICOLO 14 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL VOUCHER PER I SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E DEL CONTRIBUTO PER I SERVIZI DI CERTIFICAZIONE.....	17
ARTICOLO 15 - GESTIONE DELL'AVVISO.....	18
ARTICOLO 16 - TUTELA DELLA PRIVACY	18
ARTICOLO 17 - POTERE SOSTITUTIVO	18
ARTICOLO 18 - RINVIO.....	18

ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ DELL'INTERVENTO

Il presente Avviso regola l'accesso ai contributi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per agevolare il processo di certificazione della parità di genere delle micro, piccole e medie imprese, a valere sulle previsioni della Missione 5 "Coesione e Inclusione", Componente 1 "Politiche attive del lavoro e sostegno all'occupazione", Investimento 1.3 "Sistema di certificazione della parità di genere", a titolarità del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU. Tali contributi ammontano complessivamente a euro 8.000.000,00, dei quali euro 2.500.000,00 per contributi sotto forma di voucher per servizi di assistenza tecnica e accompagnamento alla certificazione ed euro 5.500.000,00 sotto forma di servizi di certificazione.

Con il presente Avviso, che fa seguito al precedente pubblicato in data 6 novembre 2023, sono definiti i criteri e le modalità applicative per l'accesso alla seconda tranche di contributi pari a euro 2.534.597,07, dei quali euro 569.451,82 per contributi sotto forma di voucher per servizi di assistenza tecnica e accompagnamento alla certificazione ed euro 1.965.145,25 sotto forma di servizi di certificazione.

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea (Council Implementing Decision) del 13 luglio 2021, mira a trasformare l'Italia in un sistema paese più sostenibile, più resiliente e meglio preparato ad affrontare le sfide e le opportunità della transizione ecologica e digitale con lo scopo di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale del Paese.

Il Piano si articola in sette missioni, declinate per area di intervento, ed è attraversato da tre "Priorità trasversali" relative alle pari opportunità di genere, generazionali e territoriali. L'attenzione ai temi della parità di genere prevede che ogni intervento del Piano si ispiri ai principi 2 e 3 del Pilastro europeo dei diritti sociali, in linea con l'obiettivo 5 di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e con la strategia CE sulla parità di genere.

Il Piano attua la Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026, in coerenza con la Strategia di genere adottata dalla Commissione europea a marzo 2020, con l'obiettivo di raggiungere, entro il 2026, l'incremento di cinque punti nella classifica dell'Indice sull'uguaglianza di genere elaborato dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE), che attualmente vede l'Italia al 14esimo posto nella classifica dei Paesi UE.

La Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 1 "Politiche attive del lavoro e sostegno all'occupazione", Investimento 1.3 "Sistema di certificazione della parità di genere" (di seguito denominato anche M5-C1-Inv. 1.3) prevede i seguenti obiettivi così come specificati nell'allegato alla Council Implementing Decision (CID) del 13 luglio 2021:

- *Obiettivo M5C1-13:* ottenimento della certificazione della parità di genere da parte di almeno 800 imprese (di cui almeno 450 micro, piccole e medie imprese) - entro il secondo trimestre 2026;
- *Obiettivo M5C1-14:* ottenimento della certificazione della parità di genere da parte di almeno 1000 imprese sostenute attraverso l'assistenza tecnica - entro il secondo trimestre 2026.

Per favorire la diffusione della certificazione della parità di genere sono stati introdotti alcuni meccanismi di incentivazione. In base all'art. 5, comma 2, della legge 5 novembre 2021 n. 162

(Legge Gribaudo), alle aziende private che siano in possesso della certificazione della parità di genere in applicazione della prassi UNI/PdR 125:2022 rilasciata da un organismo di certificazione accreditato è concesso un esonero dal versamento di una percentuale dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro a decorrere dall'anno 2022. In particolare l'esonero è determinato in misura non superiore all'1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna impresa. Inoltre, sempre ai sensi della Legge Gribaudo (art. 5, comma 3) alle aziende che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, siano in possesso della certificazione della parità di genere in applicazione alla prassi UNI/PdR 125:2022, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato, è riconosciuto un punteggio premiale per la valutazione di proposte progettuali, da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti.

Ulteriori forme di incentivi, legate alla partecipazione alle gare di appalto, sono state introdotte con l'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36. L'art 106, comma 8, del Codice prevede, per tutte le tipologie di contratto, una diminuzione della garanzia del 20%, cumulabile con tutte le altre riduzioni previste dalla legge, in caso di possesso di certificazioni (riportate nell'allegato II. 13 al Codice) attestanti specifiche qualità, tra le quali rientra anche la certificazione della parità di genere. Inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 108, comma 7 del Codice, così come modificato dall'art. 6 co. 2 bis del decreto legge 10 maggio 2023 n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023 n. 87, le amministrazioni aggiudicatrici indicano, nei loro avvisi, un maggiore punteggio legato al possesso della certificazione della parità di genere.

Al fine di dare attuazione alla misura sopra descritta, il Dipartimento per le pari opportunità:

- in data 15 settembre 2022, ha sottoscritto un Accordo con l'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - di seguito Unioncamere - ai sensi dell'art 15 della Legge 241 del 1990, nel quale Unioncamere è definito Soggetto Attuatore ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 77/2021. Il decreto di approvazione dell'Accordo, firmato in data 20 settembre 2022, è stato registrato alla Corte dei conti in data 11 novembre 2022 con prot. n. 2819;
- in data 14 febbraio 2023, ha pubblicato l'Avviso pubblico per la formazione di un "Elenco degli Organismi di Certificazione", accreditati ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008 in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo schema di certificazione della parità di genere UNI/PdR 125:2022, interessati a aderire alla misura di agevolazione delle micro, piccole e medie imprese prevista dal PNRR, Missione 5, Componente 1, Investimento 1.3 ("Sistema di certificazione della parità di genere") e per la definizione delle modalità di rendicontazione ai fini dell'erogazione dei contributi.

Inoltre, in data 28 luglio 2023, il Soggetto Attuatore ha pubblicato l'Avviso per la selezione e l'inserimento di esperti in apposito elenco per l'erogazione dei servizi di assistenza tecnica e accompagnamento sulla prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022.

In data 6 novembre 2023 il Soggetto Attuatore ha pubblicato il primo Avviso per l'accesso ai contributi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per agevolare il processo di certificazione della parità di genere delle micro, piccole e medie imprese. L'Avviso si è chiuso il 28 marzo u.s.. In data 6 agosto 2024 il Dipartimento per le pari opportunità ha messo a disposizione una dotazione aggiuntiva di risorse del PNRR, finanziata tramite il dispositivo Next

Generation EU, pari ad euro 1.650.000,00 a integrazione dell'avviso pubblico del 6 novembre 2023.

ARTICOLO 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI E DISPOSIZIONI TECNICHE

1. L'Avviso è emanato in attuazione alla seguente normativa e alle seguenti disposizioni tecniche:

- Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;
- Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246” e in particolare l’art 46 bis che istituisce un sistema nazionale della certificazione della parità di genere;
- Regolamento (CE) n. 765 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1 ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2012, Reg.ne 9, foglio 313, ed in particolare, l’articolo 16, comma 1, che stabilisce che il Dipartimento per le pari opportunità è la struttura di supporto che opera nell'area funzionale inerente alla promozione ed al coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunità e della parità di trattamento e di rimozione di ogni forma e causa di discriminazione, di prevenzione e contrasto della violenza sessuale e di genere e degli atti persecutori, della tratta e dello sfruttamento degli esseri umani, nonché delle mutilazioni genitali femminili e delle pratiche dannose;
- Legge del 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni, che prevede, tra l’altro, che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di “Registro nazionale degli aiuti di Stato”;
- Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, e successive modifiche e integrazioni, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;

- Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo;
- Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015 “Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione - Parte 1: Requisiti”;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- Regolamento 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del “Registro nazionale degli aiuti di Stato”, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni”;
- Articolo 6, comma 1, del predetto Regolamento n. 115/2017, il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti nei settori agricoltura e pesca continuano ad essere contenute nei registri SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) e SIPA (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura), che assicurano, per il settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e per il settore della pesca e dell'acquacoltura, la registrazione dei regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc;
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
- Regolamento (UE, EURATOM) n. 1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012;
- Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidente del Consiglio dei ministri con delega alle pari opportunità dell'8 aprile 2019 concernente la riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunità con efficacia a decorrere dall'8 maggio 2019, registrato dalla Corte dei conti il 3 maggio 2019, Reg.ne – Succ. n. 880;
- IAF MD 5:2019. International Accreditation Forum, Inc. Issue 4 “Determination of audit time of quality, environmental, and occupational health & safety management systems”;
- Regolamento (UE) 852 del 18 giugno 2020, art. 17, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

- Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 1042, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 1043, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 1044, ai sensi del quale si prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;
- Regolamento (UE) n. 241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108”;
- Decreto-legge del 9 giugno 2021, n. 80, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”, convertito con legge 6 agosto 2021, n.113;
- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT 161/21, del 14 luglio 2021 come modificata dalla Decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 dicembre 2023;
- “Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026”, presentata dal Ministro per le pari opportunità e la famiglia al Consiglio dei ministri in data 5 agosto 2021, che costituisce una delle linee di impegno del Governo in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
- Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, concernente l'“Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione” e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto legge del 10 settembre 2021, n. 121, recante “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore

dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali”, convertito con Legge 9 novembre 2021, n. 156, e, in particolare, l’articolo 10, che contiene disposizioni sulle procedure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021, adottato ai sensi del predetto comma 1044 al fine di definire le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché dei traguardi e degli obiettivi degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- Legge 5 novembre 2021, n. 162, recante "Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2021, recante “Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno finanziario 2022”;
- Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;
- UNI/PdR 125:2022 “Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere che prevede l'adozione di specifici KPI (Key Performances Indicator - Indicatori chiave di prestazione) inerenti alle Politiche di parità di genere nelle organizzazioni” pubblicata il 16 marzo 2022;
- Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022, recante “Parametri per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese e coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità” registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2022 Reg.ne 1606 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2022;
- Decreto-legge del 30 aprile 2022 n. 36, art. 34, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, che introduce meccanismi premiali per le imprese che ottengono la certificazione della parità di genere”;
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e il Ministro dell'economia e delle finanze, del 20 ottobre 2022 che stabilisce i criteri e le modalità di concessione, a decorrere dall'anno 2022, dell'esonero contributivo;
- Legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.”;
- Circolare tecnica ACCREDIA - Dipartimento Certificazione e Ispezione n. 43/2022 - errata corregge rev. 01 del 5 dicembre 2022 Disposizione in merito all’accreditamento, ambito ISO/IEC 17021-1, per la certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all’interno delle

organizzazioni ai sensi della UNI/PdR 125:2022 – “Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere che prevede l’adozione di specifici KPI (Key Performance Indicator – Indicatori chiave di prestazione) inerenti alle Politiche di parità di genere nelle organizzazioni” e s.m.i.;

- UNI/PdR 125 FREQUENTLY ASKED QUESTIONS – indirizzi applicativi per la UNI/PdR 125, pubblicate a novembre 2024, e successivi aggiornamenti;
- Decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n.41;
- Decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e in particolare l’articolo 106, comma 8, e l’articolo 108, comma 7.
- Strategia antifrode per l’attuazione della Misura M5C1 Investimento 1.3 del PNRR “Sistema di certificazione della parità di genere”, contenente Linee guida di attuazione, monitoraggio e rendicontazione della Misura, versione 2 settembre 2024.

ARTICOLO 3 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Avviso si applicano le seguenti definizioni:
 - a) “*Accreditamento*”: attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento (o altro Ente firmatario degli accordi EA MLA) che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità;
 - b) “*Amministrazione titolare dell’intervento*”: Amministrazione responsabile dell’attuazione delle linee di intervento censite nel PNRR, come indicato nella tabella A allegata al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e sue successive modifiche e integrazioni. Per le finalità del presente Avviso, l’Amministrazione titolare dell’intervento è la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità;
 - c) “*Audit*”: processo per l’ottenimento di informazioni pertinenti circa un oggetto di valutazione della conformità e loro obiettiva valutazione, per determinare in quale misura i requisiti specificati sono soddisfatti;
 - d) “*Beneficiari finali*”: imprese micro, piccole o medie che beneficiano dei voucher per servizi assistenza tecnica e accompagnamento e del contributo per servizi di certificazione della parità di genere;
 - e) “*Certificazione*”: attestazione di terza parte, resa da un organismo di certificazione accreditato, relativa ad un oggetto di valutazione della conformità;
 - f) “*Elenco degli Organismi di Certificazione*” (*OdC*): Elenco degli Organismi di Certificazione accreditati ai sensi del Regolamento (Ce) 765/2008 in conformità alla norma UNI CEI EN

ISO/IEC 17021-1 per lo schema di Certificazione della Parità di Genere UNI/PdR 125:2022, consultabile sul sito <https://certificazione.pariopportunita.gov.it>, che aderiscono alla misura di agevolazione alla certificazione delle micro, piccole e medie imprese prevista dal PNRR Missione 5, Componente 1, Investimento 1.3 “Sistema di certificazione della parità di genere”, a valere su finanziamento dell'UE - Next Generation EU, ai sensi dell'Avviso pubblico del 14 febbraio 2023, di cui all'articolo 1 del presente Avviso;

- g) *“Organismo di accreditamento”*: organismo autorevole designato per il rilascio dell'accREDITamento ai sensi del Reg. n. 765/2008 o degli accordi EA/MLA;
- h) *“Organismo di certificazione”*: organismo accreditato per la valutazione di conformità di terza parte che attua schemi di certificazione;
- i) *“PMI”*: le imprese di micro, piccola e media dimensione, come definite dall'Allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014;
- j) *“PNRR”*: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) n. 241/2021;
- k) *“Soggetto Attuatore”*: soggetto responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dell'intervento/progetto finanziato dal PNRR. In particolare, l'art.1, comma 4, lett. o) del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, indica che i soggetti attuatori sono: “i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR”. L'art 9, comma 1, del medesimo decreto specifica che “alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali (sulla base delle specifiche competenze istituzionali ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR) attraverso le proprie strutture ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente”. Per le finalità del presente Avviso, il Soggetto Attuatore è Unioncamere;
- l) *“RNA”*: il Registro nazionale degli aiuti di Stato è lo strumento per verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria;
- m) *“Registri SIAN e SIPA”*: le sezioni applicative del SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale istituito ai sensi dell'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) e del SIPA (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura, realizzato nell'ambito del SIAN) dedicate alla registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti “de minimis” nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

1. Possono beneficiare dei contributi per i servizi di cui al presente Avviso le imprese che alla data di presentazione della domanda, pena l'inammissibilità della stessa, presentino i seguenti requisiti:
 - a) siano Micro, Piccole o Medie imprese come definite dall'Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
 - b) abbiano in pianta organica almeno un (1) dipendente;
 - c) siano titolari di partita IVA attiva;
 - d) abbiano sede legale e operativa in Italia o abbiano domicilio fiscale in Italia se titolari soltanto di partita IVA;

- e) siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in liquidazione volontaria, né siano sottoposte ad una delle procedure individuate dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, finalizzate alla liquidazione dell'azienda: liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- f) non abbiano nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 della vigente normativa antimafia (D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.);
- g) non abbiano procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
- h) siano in regola con l'adempimento previsto dall'art. 46 del d. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 e s.m.i. "Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile" (per le sole imprese che occupano più di 50 dipendenti);
- i) siano in regola con le assunzioni previste dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" ss.mm.ii, in materia di collocamento mirato ai disabili;
- j) non svolgano attività descritte nell'Allegato 1 del presente Avviso, nel rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo", in coerenza con il dispositivo per la ripresa e resilienza di cui all'articolo 2;
- k) abbiano compilato e concluso positivamente il test on line di pre-screening (autovalutazione) presente sul sito internet <https://certificazioneparitadigenere.unioncamere.gov.it> e accessibile mediante registrazione. I criteri di valutazione e i relativi punteggi sono disponibili in allegato al presente Avviso (Allegato 2).

I requisiti di cui al comma 1, lettere da b) a j), devono essere posseduti, a pena di esclusione, oltre che al momento della presentazione della domanda, sino al momento dell'erogazione dei servizi di cui agli articoli 8 e 9.

Le imprese richiedenti, a pena di ammissibilità, al momento della concessione dei contributi e sino alla erogazione dei servizi, devono essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi attestati dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

ARTICOLO 5 - DOTAZIONE FINANZIARIA DELL'AVVISO

1. La dotazione finanziaria del presente Avviso è pari a euro 2.534.597,07, così ripartiti:
 - a) 569.451,82 di euro destinati ai contributi per i servizi di assistenza tecnica e di accompagnamento alla certificazione della parità di genere, sotto forma di voucher, così come descritti all'articolo 8.
 - b) 1.965.145,25 di euro destinati ai contributi per servizi di certificazione della parità di genere così come descritti all'articolo 9.

Tale dotazione potrà essere incrementata in ragione delle eventuali risorse residue del precedente Avviso del 6 novembre 2023, nonché di eventuali ulteriori risorse che potranno rendersi disponibili da fondi nazionali.

2. In attuazione del Decreto interministeriale 20 febbraio 2014, n. 57 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 81 del 07/04/2014) concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, è prevista, ai sensi dell'art.

3 del decreto interministeriale sopracitato, come sistema di premialità per le imprese, una riserva di quota delle risorse finanziarie allocate pari al 5%. Tale riserva tornerà nella disponibilità complessiva di risorse di cui sopra qualora non pervengano o non risultino finanziabili domande di partecipazione presentate da imprese con rating di legalità alla data di esaurimento dei fondi messi a disposizione delle imprese per l'attuazione del presente Avviso, al netto della suddetta quota di riserva, ferma restando la precedenza nel caso di domande di partecipazione che pervengano successivamente da parte di imprese con rating di legalità.

ARTICOLO 6 - SOGGETTO ATTUATORE

1. Per gli adempimenti tecnici e amministrativi relativi al presente Avviso, il Dipartimento per le pari opportunità si avvale dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura – Unioncamere in qualità di Soggetto Attuatore, in base all'Accordo firmato tra Dipartimento per le pari opportunità e Unioncamere il 15 settembre 2022.

ARTICOLO 7 - DISCIPLINA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

1. I contributi di cui ai successivi articoli 8 e 9 sono concessi ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, relativo agli aiuti *de minimis*; del Regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, relativo agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo; del Regolamento (UE) 2014/717 della Commissione relativo agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
2. I contributi di cui al presente Avviso non sono cumulabili, sugli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato o con aiuti *de minimis*.

ARTICOLO 8 – CONTRIBUTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E ACCOMPAGNAMENTO

1. Sono erogati dal Soggetto Attuatore contributi per servizi di assistenza tecnica e accompagnamento sotto forma di voucher per tutoraggio e supporto tecnico-gestionale, mediante incontri tra la singola impresa e l'esperto incaricato dal Soggetto Attuatore secondo le modalità indicate dall'Avviso 28 luglio 2023 per la selezione degli Esperti, pubblicato sul sito <https://www.unioncamere.gov.it>. Tali servizi, finalizzati all'ottenimento della certificazione della parità di genere, atti a trasferire alle imprese beneficiarie competenze specialistiche e strategiche a tale scopo, prevedono il supporto:
 - a) per l'analisi dei processi, per individuare i gap esistenti tra lo stato attuale e i requisiti richiesti dalla UNI/PdR 125:2022, per la personalizzazione di documenti/strumenti del Sistema di Gestione della Parità di Genere messi a disposizione dal Soggetto Attuatore, per l'implementazione del Sistema di gestione per la parità di genere, per il monitoraggio degli indicatori di performance e la definizione degli obiettivi strategici. Per tali attività sono previste fino a 4 giornate di assistenza;
 - b) per la pre-verifica della conformità del Sistema di Gestione adottato dall'impresa alle prescrizioni della prassi della UNI/PdR 125:2022. Per tale attività è prevista 1 giornata di assistenza.
2. Per i servizi di cui al comma 1 vengono riconosciuti contributi nella misura massima, per ciascuna impresa, di:

- euro 1.639,34 al netto di IVA per i servizi di cui alla lettera a) del comma 1;
 - euro 409,84 al netto di IVA per i servizi di cui alla lettera b) del comma 1.
3. L'impresa può richiedere il contributo per i servizi di assistenza tecnica e accompagnamento per le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 1, o per le attività di cui alla sola lettera b) del comma 1.
4. Con il provvedimento di concessione del contributo di cui al comma 4 dell'articolo 11, l'impresa beneficiaria riceve le indicazioni per usufruire dei servizi di assistenza tecnica e accompagnamento. L'impresa beneficiaria deve usufruire dei servizi agevolati di cui al comma 1 entro 6 mesi dalla data di trasmissione del provvedimento di concessione del contributo e comunque in tempo utile per conseguire la certificazione entro il termine del 30 giugno 2026, pena la decadenza di tutte le agevolazioni concesse. Sulla base di motivata richiesta dell'impresa, da inviare a pena di inammissibilità prima della scadenza dei 6 mesi, il Soggetto Attuatore può autorizzare una proroga di ulteriori 2 mesi, comunque nel rispetto del suddetto termine del 30 giugno 2026 per il conseguimento della certificazione.

ARTICOLO 9 - CONTRIBUTI PER I SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE

1. Sono erogati contributi per i servizi di certificazione della parità di genere in conformità alla UNI/PdR 125:2022 da parte degli Organismi di Certificazione (OdC) iscritti all'Elenco, di cui al citato Avviso 14 febbraio 2023, pubblicato sul sito <https://certificazione.pariopportunita.gov.it>. A tal fine l'impresa acquisisce un preventivo dell'OdC per i servizi di certificazione e lo presenta congiuntamente alla richiesta di contributo. Il contributo, successivamente al conseguimento della certificazione, viene erogato direttamente dal Soggetto Attuatore all'OdC, senza che l'impresa debba sostenere alcun costo per i servizi di certificazione nei limiti del contributo concesso ai sensi del comma 3 nel presente articolo.
2. Sono ammissibili i soli servizi per il rilascio della prima certificazione da parte degli OdC iscritti all'"Elenco degli Organismi di Certificazione", entro i limiti definiti dal successivo comma 3 e relativamente alle seguenti voci:
- esame della domanda;
 - verifica documentale;
 - verifica in sede e osservazione diretta dell'attività dell'organizzazione certificata;
 - rilascio del certificato.
- Non sono ammissibili i costi per lo svolgimento di altri servizi resi dagli OdC (es. pre-audit, audit supplementari, sorveglianza annuale e rinnovo) diversi da quanto sopra indicato.
3. Per ogni giornata di audit dell'OdC, il Soggetto Attuatore eroga un contributo fino ad un massimo di 1.200,00 euro al netto dell'IVA. Tale importo è omnicomprensivo di tutte le competenze e spese per il rilascio della prima certificazione (trasferte, attivazione della pratica, esame della domanda; verifica documentale; verifica in sede e osservazione diretta dell'attività dell'organizzazione certificata, rilascio del certificato, ecc.) sostenute dall'OdC. L'importo massimo per i servizi agevolati, per singola impresa, è comunque di 10.245,00 euro al netto di IVA, determinato sulla base dei tempi di audit previsti dal documento internazionale IAF MD 05 e riepilogati nella tabella che segue. Eventuali importi che superino tali limiti restano a carico dell'impresa beneficiaria.



N. addetti equivalenti	Tempi di audit (in giorni)	Contributo massimo (al netto di IVA)
1-5	1,5	€ 1.800,00
5,1-10	2	€ 2.400,00
10,1-15	2,5	€ 3.000,00
15,1-25	3	€ 3.600,00
25,1-45	4	€ 4.800,00
45,1-65	5	€ 6.000,00
65,1-85	6	€ 7.200,00
85,1-125	7	€ 8.400,00
125,1-175	8	€ 9.600,00
175,1-249	9	Fino a 10.245,00

Per il calcolo degli addetti dovranno essere conteggiati solo gli addetti equivalenti coinvolti nei processi ritenuti più critici nell'ambito del Sistema di Gestione della Parità di Genere, e non il numero complessivo degli addetti dell'organizzazione, così come indicato dal documento internazionale IAF MD 05 e dalle disposizioni FAQ pubblicate dall'UNI.

4. Per beneficiare dell'agevolazione per i servizi di certificazione, l'impresa deve usufruire dei servizi di assistenza tecnica e accompagnamento di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b) o solo lettera b), o averne usufruito nell'ambito dell'Avviso del 6 novembre 2023. L'impresa beneficiaria deve usufruire dei servizi di certificazione di cui al comma 2 entro 9 mesi dalla data di trasmissione del provvedimento di concessione del contributo di cui al comma 4 dell'articolo 11, e comunque entro il termine del 30 giugno 2026, pena la decadenza delle agevolazioni concesse.

I contributi possono essere richiesti solamente per il rilascio della prima Certificazione del Sistema di gestione per la parità di genere che deve essere ottenuta in data successiva alla concessione dei contributi. Non possono essere richiesti contributi per il mantenimento della Certificazione.

Sulla base di motivata richiesta dell'impresa, da inviare a pena di inammissibilità prima della scadenza dei 9 mesi, il Soggetto Attuatore può autorizzare una proroga di un ulteriore mese, comunque nel rispetto del suddetto termine del 30 giugno 2026 per il conseguimento della certificazione.

5. In caso di mancato rilascio della certificazione all'impresa entro i termini di cui al comma precedente i contributi per i servizi di certificazione previsti dal comma 2 non saranno erogati e il corrispettivo economico dell'OdC dovrà essere pagato interamente dall'impresa.

ARTICOLO 10 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Le domande di contributo potranno essere presentate dalle imprese interessate a decorrere dalle ore 10:00 del 26 febbraio 2025 fino alle ore 16:00 del 18 aprile 2025, fatte salve eventuali e sopravvenute modifiche legislative e/o regolamentari in ordine ai termini di ammissibilità previsti per il PNRR. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini.
2. Il termine di chiusura del presente Avviso potrà essere anticipato per esaurimento dei fondi disponibili di cui all'articolo 5 comma 1. Dell'esaurimento delle risorse disponibili sarà data

opportuna e tempestiva comunicazione sul sito
<https://certificazione.pariopportunita.gov.it/public/home> e contestualmente sul sito
<https://certificazioneparitadigenere.unioncamere.gov.it/>

3. Le domande di contributo devono essere inviate esclusivamente, a pena di inammissibilità, per via telematica, attraverso il sito [restart.infocamere.it](https://certificazione.pariopportunita.gov.it/public/home), accessibile con SPID/CIE/CNS e raggiungibile dal sito <https://certificazioneparitadigenere.unioncamere.gov.it/>. La procedura informatica rilascia una ricevuta di presentazione della domanda.
4. La domanda, pena l'inammissibilità della stessa, deve contenere i seguenti allegati, firmati digitalmente:
 - a) l'Allegato 3 - Modulo Dichiarazioni del presente Avviso, contenente il dettaglio dei contributi richiesti e le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Quanto dichiarato comporta le conseguenze, anche penali, prescritte nella norma in caso di dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000). Il modulo deve essere compilato on line sul sito <https://certificazioneparitadigenere.unioncamere.gov.it/>, il sistema in automatico genera un file PDF che viene inviato via e-mail e che deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante.
 - b) il riepilogo dati delle risposte fornite nel test di pre-screening (con il risultato del test e l'indicazione dell'avvenuto superamento dello stesso) di cui all'articolo 4 comma 1 lettera l), idoneo ad intraprendere il percorso di certificazione. Il test deve essere compilato on line sul sito <https://certificazioneparitadigenere.unioncamere.gov.it/>, il sistema in automatico genera un file PDF che viene inviato via e-mail e che deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante;
 - c) ricevuta di avvenuta compilazione del "Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile" di cui all'art. 46 del D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 e s.m.i., per le imprese che occupano più di 50 dipendenti (si intende l'invio della ricevuta rilasciata dal sistema di invio del rapporto e non già il rapporto stesso);
 - d) il preventivo, in corso di validità, da parte di un OdC presente nell'"Elenco degli Organismi di Certificazione", formalizzato come previsto dalle disposizioni dell'Avviso pubblico del 14 febbraio 2023 e contenente:
 - i. la durata dell'audit per il rilascio della certificazione;
 - ii. la tariffa per ogni giornata di audit comprensiva di tutti gli oneri (spese per trasferte, attivazione della pratica, emissione del certificato, ecc.);
 - iii. le condizioni necessarie per ottenere il contributo (ovvero le modalità per beneficiare del contributo e la clausola relativa alla necessità da parte dell'impresa di sostenere i costi della certificazione nel caso di non conseguimento della stessa o di superamento del contributo massimo previsto secondo quanto definito all'articolo 9 comma 4).

Si evidenzia che l'accettazione del preventivo dell'OdC può essere formalizzata anche successivamente alla comunicazione della concessione dell'agevolazione.

- e) il modulo, generato dalla procedura informatica Restart, contenente i dati identificativi dell'impresa e l'importo complessivo dei contributi richiesti.

La domanda contiene inoltre:

- a) la comunicazione dei dati sulla Titolarità effettiva (Allegato 6)
- b) la dichiarazione sull'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse (Allegato 7).

5. È obbligatoria, a pena di inammissibilità, l'indicazione nella domanda di un unico indirizzo PEC presso il quale è eletto il domicilio ai fini delle comunicazioni di cui al presente Avviso.
6. Tutte le comunicazioni tra il Soggetto Attuatore e le imprese si intendono valide ed efficaci qualora effettuate mediante l'indirizzo PEC indicato come domicilio dalle imprese nella domanda di contributo.
7. Il Soggetto Attuatore non assume responsabilità per eventuali ritardi e/o disguidi nella presentazione della domanda comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore né per lo smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del soggetto richiedente.
8. Ogni impresa può essere beneficiaria delle agevolazioni per ciascuna tipologia di servizi di cui all'articolo 8, lettere a) e b), e all'articolo 9, e nei limiti da essi previsti, una sola volta.

ARTICOLO 11 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

1. I contributi di cui agli articoli 8 e 9 sono concessi sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni. In caso di insufficienza dei fondi, le domande istruite con esito positivo sono ammesse alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.
2. L'istruttoria delle domande di partecipazione è effettuata dal Soggetto Attuatore con riferimento alla completezza e alla regolarità della domanda, nonché alla verifica dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 4 e 10.
3. L'istruttoria delle domande è svolta, secondo l'ordine cronologico di presentazione, sulla base della data e dell'orario di invio telematico risultante dall'attestazione di cui al comma 3 dell'articolo 10, entro 90 giorni dalla stessa data, fatti salvi i maggiori termini derivanti dall'eventuale richiesta di integrazioni nei termini fissati dall'articolo 6, comma 1, lett. b) della legge n. 241/1990. In quest'ultimo caso il termine si intende sospeso fino alla produzione di quanto richiesto.
4. Al termine dell'istruttoria, in caso di esito positivo, il Soggetto Attuatore determina l'importo del voucher per l'assistenza tecnica e l'accompagnamento e l'importo del contributo per i servizi di certificazione e, dopo aver verificato il rispetto da parte dell'impresa dei massimali previsti dai regolamenti de minimis, procede alla registrazione dell'aiuto su RNA o sui Registri SIAN e SIPA e all'adozione del provvedimento di concessione. Qualora, ad esito dell'istruttoria, emerga un qualsiasi motivo che osti all'accoglimento della domanda di partecipazione, salvo i casi di inammissibilità di cui agli articoli 4, 8 e 9 del presente Avviso, ne viene data comunicazione al richiedente ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 241 del 7 agosto 1990. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il richiedente può presentare le proprie osservazioni a riguardo. Decorso inutilmente tale termine ovvero qualora non vengano accolte le osservazioni presentate, viene adottato un provvedimento di esclusione dai contributi.

ARTICOLO 12 - OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE

1. I soggetti beneficiari sono obbligati, pena la decadenza/revoca delle agevolazioni:

- inviare formale accettazione delle agevolazioni concesse, completa di tutta la modulistica richiesta;
- a completare nei termini fissati i percorsi di assistenza tecnica e accompagnamento, nonché di certificazione, previsti rispettivamente negli articoli 8 e 9;
- a fornire, nei tempi e nei modi previsti dall'Avviso e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste e inerenti al presente Avviso;
- a segnalare l'eventuale venir meno, prima della concessione del contributo, dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, dalle lettere da b) a j), e comunque segnalare entro 30 giorni dall'avvenuto cambiamento eventuali variazioni del contenuto delle dichiarazioni rese in fase di presentazione della domanda e a rendere nel caso, nuove dichiarazioni sostitutive.
- a richiedere l'autorizzazione al Soggetto Attuatore per eventuali variazioni, debitamente motivate, dell'organismo di certificazione o del preventivo dei servizi di certificazione prima dell'avvio delle attività di certificazione da parte dell'OdC. Si evidenzia al riguardo che l'eventuale rimodulazione del costo dei servizi di certificazione non può in nessun caso comportare una variazione in aumento del contributo concesso;
- a dare seguito agli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, incluse le dichiarazioni da rendere in relazione al finanziamento a valere sulle risorse dell'Unione europea - NextGenerationEU e le modalità di valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea.

ARTICOLO 13 - RINUNCE DELLE IMPRESE BENEFICIARIE E DECADENZE

1. La rinuncia alle agevolazioni deve essere comunicata al Soggetto Attuatore inviando l'apposito allegato di "Rinuncia alle agevolazioni" (Allegato 4 del presente Avviso) sottoscritto mediante apposizione della firma digitale del legale rappresentante. L'impresa beneficiaria può rinunciare a una o più delle giornate di assistenza tecnica e accompagnamento alla certificazione, qualora si accerti, con l'ausilio del Soggetto Attuatore, che è stato già conseguito un adeguato livello di conformità ai requisiti della UNI/PdR 125:2022 per l'ottenimento della relativa certificazione. Non è comunque ammessa la rinuncia totale ai servizi di assistenza e accompagnamento alla certificazione.
2. Il contributo concesso è soggetto a revoca qualora si presenti una delle seguenti condizioni:
 - inosservanza e inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni e di tutti i vincoli previsti dall'Avviso;
 - l'impresa abbia usufruito dei servizi di certificazione ai sensi della UNI/PdR 125:2022 in data antecedente alla comunicazione del provvedimento di concessione di cui all'articolo 11, comma 4;
 - false dichiarazioni rese e sottoscritte dall'impresa beneficiaria in fase di presentazione della domanda.
3. Il provvedimento di revoca/decadenza viene notificato dal Soggetto Attuatore all'impresa interessata e contiene le motivazioni della decisione adottata.

ARTICOLO 14 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL VOUCHER PER I SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E DEL CONTRIBUTO PER I SERVIZI DI CERTIFICAZIONE

1. Il Soggetto Attuatore provvede al saldo delle somme dovute agli esperti per i servizi agevolati di assistenza tecnica e di accompagnamento all'impresa, nei limiti del contributo concesso, previo

ricevimento da parte degli stessi dei verbali sottoscritti dal legale responsabile dell'impresa beneficiaria e dall'esperto, con l'evidenza dell'erogazione dei servizi resi entro i termini previsti dall'articolo 8.

2. Il Soggetto Attuatore provvede al saldo delle somme dovute agli OdC per i servizi di certificazione forniti alle imprese beneficiarie certificate, nei limiti del contributo concesso, con l'evidenza dell'erogazione dei servizi, entro il termine previsto dal comma 4 dell'articolo 9 e secondo le modalità disciplinate dal citato Avviso pubblico per la formazione di un "Elenco degli Organismi di Certificazione" del 14 febbraio 2023.

ARTICOLO 15 - GESTIONE DELL'AVVISO

1. Le attività di gestione e le verifiche conseguenti al presente Avviso saranno svolte dal Soggetto Attuatore. Eventuali richieste di chiarimento in merito ai contenuti del presente Avviso dovranno essere inviate esclusivamente alla casella di posta elettronica avviso@paritadigenere.net.

ARTICOLO 16 - TUTELA DELLA PRIVACY

1. Tutti i dati personali di cui il Soggetto Attuatore verrà in possesso in occasione del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., nonché ai sensi della disciplina del Regolamento (UE) n. 679/2016.
2. I soggetti beneficiari sono tenuti a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato 5 del presente Avviso) disponibile sul sito <https://certificazioneparitadigenere.unioncamere.gov.it/>

ARTICOLO 17 - POTERE SOSTITUTIVO

1. I poteri sostitutivi sono esercitati ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108/2021 e s.m.i..

ARTICOLO 18 - RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dall'Avviso si rinvia alle norme europee, nazionali e regionali vigenti, nonché alle disposizioni dei piani e programmi di riferimento settoriale.

Allegati:

Allegato 1 – Lista di esclusione delle attività e di rispetto del principio DNSH delle attività esercitate dalle imprese ammesse al beneficio del contributo

Allegato 2 – Test di pre-screening

Allegato 3 – Modulo dichiarazioni

Allegato 4 – Rinuncia alle agevolazioni

Allegato 5 – Informativa sul trattamento dei dati personali

Allegato 6 – Comunicazione dei dati sulla Titolarità effettiva

Allegato 7 – Dichiarazione sull'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse